

## REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

### **Art. 1 – Definizione di compostaggio domestico**

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

### **Art. 2 Definizione di utenti**

Sono definiti di seguito “*utenti*” gli intestatari della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

### **Art. 3 Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Aprilia**

L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio Comune. Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Premia la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere, con eventuali facilitazioni e premialità.

### **Art. 4 Albo Compostatori**

L'Albo Comunale dei compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

### **Art. 5 Iscrizione all'Albo Compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto secondo il successivo art.6, protocollando un apposito modulo (All.1) distribuito presso gli uffici dell'Assessorato Ambiente ed Ecologia, ovvero scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Aprilia e relativa documentazione ivi richiesta.

### **Art. 5 bis condivisione di medesima compostiera**

Nel caso di piccoli condomini è possibile richiedere una compostiera di maggiori dimensioni (600 litri) in uso comune tra più nuclei familiari per un totale di massimo 12 persone. In questo caso dovrà essere compilato il modello per utenze plurime (All.2) . Resta inteso che i vari condomini, qualora gli accertamenti dovessero rilevare un utilizzo non compatibile con le persone iscritte, saranno ritenuti tutti ugualmente responsabili.

### **Art.6 Utenze aventi diritto**

Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori Comunale sono le utenze domestiche che dichiarano:

- a)di effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in affitto, pertinenziali all'abitazione per cui si è utenza TARSU, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto;
- b)il numero di componenti del nucleo familiare;
- c)di rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli che il Comune ritenga opportuni.

### **Art. 7 Finalità del compostaggio domestico**

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a)ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b)riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

## **Art. 8 Rifiuti compostabili**

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova ecc.);
- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi ecc.);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero, tovaglioli e fazzoletti di carta;
- d) cenere di combustione di scarti vegetali.

È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) e di avanzi di cibo di origine animale poiché rallentano il processo di compostaggio. È altresì da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

Si rammenta che molti degli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

## **Art. 9 Rifiuti non compostabili**

È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

## **Art. 10 Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini**

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea.

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- b) rivoltare periodicamente il materiale per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- c) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- d) nel caso di sistemi a cumulo coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale, è necessario l'assenso della maggioranza dei condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

## **ART. 11 – Riduzione Tarsu**

Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori beneficiano di una riduzione di 10,00 Euro a componente del nucleo familiare (cifra questa stimata per abitante/anno in base al costo di smaltimento in discarica relativo alla sola frazione organica) fino ad un massimo di 100,00 Euro. Tale riduzione sarà attribuita direttamente dall'Ufficio Tributi che provvederà a decurtarla dalla TARSU in funzione del numero di appartenenti al nucleo familiare del richiedente.

Detta riduzione sarà applicata dietro apposita autorizzazione trasmessa dall'Ufficio Ambiente ed Ecologia entro il 31 gennaio di ogni anno.

#### **Art. 12 Altre facilitazioni**

Il Comune di Aprilia si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 13 Controlli, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei compostatori**

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune, predispone controlli presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo controllo e la somministrazione delle relative sanzioni.

#### **Art. 14 Variazioni**

Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza TARSU, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati protocollando lettera in carta semplice indirizzata agli uffici dell'Assessorato all'Ambiente ed Ecologia entro il 20 gennaio successivo all'anno in cui sono intercorse le variazioni.

#### **Art. 15 Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori**

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

#### **Art. 16 Recesso dall'Albo Compostatori**

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata agli uffici dell'Assessorato all'Ambiente ed Ecologia, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

#### **Art.17 Decadenza dalla riduzione tributaria**

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori comporta la perdita della riduzione Tarsu nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. A tal fine, gli uffici dell'Assessorato all'Ambiente ed Ecologia trasmettono all'Ufficio Tributi che applica la TARSU, copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

#### **Art. 18 Organizzazione dell'Albo**

L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dagli uffici dell'Assessorato all'Ambiente ed Ecologia in accordo con il Servizio Tributi o da organi da essi delegati.